

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", per proseguire nel percorso di razionalizzazione iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, ivi comprese le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative. Per l'attività di accertamento delle infrazioni, la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Descrizione generale delle modifiche apportate

Le modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24bis, 24ter, 25, 26, 27 e 30 della Legge riguardano aspetti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.

Ulteriori modifiche, in particolare agli articoli 3, 7 ed 8, riguardano la semplificazione del sistema di definizione di alcuni procedimenti contemplati nella presente legge (riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, certificazione delle piante tartufigene ed autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi), stabilendo che la loro regolamentazione avvenga mediante deliberazioni della Giunta regionale.

L'art. 10 apporta alcune modifiche all'art. 11, relativo alla tassa di concessione regionale, di carattere propriamente normativo, superando riferimenti legislativi, non più attuali. L'importo della tassa resta tuttavia invariato.

L'art. 15 relativo alle sanzioni amministrative disciplina l'accentramento delle funzioni per gli aspetti collegati all'applicazione delle sanzioni amministrative, con conseguente introito, da parte della Regione, dei relativi proventi. Non sono quantificate le maggiori entrate in quanto si tratta di entrate non preventivabili, incerte ed eventuali.

Infine con le modifiche apportate agli articoli 8 e 29 si prevede che le commissioni d'esame e la Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo siano istituite dalla Regione senza che tuttavia la partecipazione ai loro lavori dia luogo a compensi o rimborsi.